

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE KOELLIKER - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Capo I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1

- Denominazione -

È costituita, per iniziativa dell'ospedale Koelliker, una fondazione denominata

"Fondazione Koelliker - Ente del Terzo Settore"

in forma abbreviata "Fondazione Koelliker - ETS", con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'utilizzo dell'indicazione di Ente del Terzo Settore e dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione svolge la propria attività sul territorio nazionale e internazionale.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4

- Scopo della Fondazione -

La Fondazione, che non ha scopo di lucro ma scopo esclusivo di pubblica utilità, è aconfessionale ed apartitica, è istituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale quale attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. h, del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione esercita in via principale l'attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare di svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica, in via esemplificativa e non esaustiva in ambito: neuro muscolo scheletrico, di diagnostica strumentale, oculistico, gastroenterologico, cardiologico e respiratorio, nonché sostenere progetti in campo sanitario ambientale, sociale e culturale. Attraverso i progetti prescelti la Fondazione mira a contribuire e migliorare la qualità della vita delle comunità e a costruire un futuro più sostenibile.

Articolo 5

- Attività strumentali e accessorie -

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione può svolgere, quali attività secondarie e strumentali:

- attività scientifica e divulgativa ad essa correlata, ossia di promozione e divulgazione del sapere scientifico in modo tale da rendere i risultati della ricerca scientifica patrimonio di tutti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni - pubblici o privati - la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima anche, ove lo ritenga opportuno, concorrendo alla costituzione degli organismi anzidetti;
- stipulare ogni opportuno contratto o atto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l'esclusione di

altri – l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto di diritti su beni mobili o immobili, che siano considerati opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire beni di cui sia titolare di diritti;
- aderire a bandi nazionali ed internazionali;
- organizzare ogni tipo di attività volta a promuovere gli ambiti di intervento contemplati nelle finalità statutarie;
- organizzare ogni tipo di attività volta al fundraising a sostegno dei progetti in corso o futuri;
- stipulare convenzioni con qualsiasi organismo nazionale o internazionale nel rispetto delle finalità statutarie;
- sostenere percorsi formativi in ambito scientifico e culturale, anche per offrire opportunità formative alle nuove generazioni;
- istituire premi e borse di studio;
- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni ed incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non può in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

- Vigilanza -

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 c.c. sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017.

Capo II

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 7

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 8

- Patrimonio -

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di denaro di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il patrimonio della fondazione potrà essere incrementato o alimentato da:

- a) contributi erogati dal Fondatore, o suoi aventi causa, e/o da terzi;
- b) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento dello scopo della Fondazione;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) sovvenzioni dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;
- e) altre eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, disposizioni testamentarie e contributi da parte di soggetti pubblici e privati.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 9

- Raccolta Fondi -

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 10

- Volontariato -

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 11

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017 e degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 12

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo predispone e approva il bilancio dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di quest'ultimo può avvenire entro il 30 giugno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio prescritti dal D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

Capo III

Fondatore e Organi della Fondazione

Articolo 13

- Diritti del Fondatore -

Spetta al Fondatore PRO INFANTIA S.P.A., o ai suoi aventi causa, la nomina:

- del Presidente;
- del Vice Presidente;
- degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dei componenti dell'Organo di Controllo;

Spetta altresì al Fondatore, o ai suoi aventi causa, qualora ne ravvisi l'utilità, la nomina:

- del Presidente Onorario;
- del Segretario Generale;
- del Comitato Etico dei Garanti.

Articolo 14

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Presidente Onorario (se nominato);
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Esecutivo (se nominato);
- l'Organo di Controllo;
- il Segretario Generale (se nominato);
- il Comitato Etico dei Garanti (se nominato).

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri dell'Organo di Controllo, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, non devono aver riportato condanne penali in via definitiva e non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

Articolo 15

- Presidente, Presidente Onorario e Vice Presidente -

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di Statuto, anche procedendo alla nomina ed alla revoca di procuratori speciali.

Il potere di rappresentanza è generale. Eventuali limitazioni dello stesso devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Coadiuvato dal Segretario Generale (se nominato), il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo (se istituito).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto competono, in via suppletiva, al Vice Presidente; la firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente Onorario (se nominato) viene inviato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

- Composizione del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da un numero di ulteriori Consiglieri compreso fra un minimo di uno ed un massimo di cinque.

Il Consiglio di Amministrazione è quindi composto da un numero di Consiglieri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di sette inclusi Presidente e Vice Presidente.

I Consiglieri sono tutti nominati dal Fondatore, o suoi aventi causa, con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

In caso di cessazione per qualunque motivo dalla carica, un Consigliere potrà essere sostituito da una nuova persona nominata dal Fondatore, o suoi aventi causa, e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 17

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il Regolamento di Gestione della Fondazione;
- approva, nei termini di cui sopra all'art. 12 del presente Statuto - nonché compie ogni adempimento in relazione a - bilancio preventivo, bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, bilancio sociale;
- approva il regolamento di funzionamento degli organi collegiali;
- provvede alla nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, se ritenuto opportuno;
- cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017;
- delibera su ogni e qualsiasi argomento inerente la gestione della Fondazione, ivi compresa l'acquisizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, con facoltà di delegare a taluni dei suoi componenti alcuni dei poteri gestori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, sulle modifiche allo Statuto della Fondazione; tali modifiche devono risultare da atto pubblico e saranno efficaci con l'iscrizione nello Registro Unico del Terzo Settore. Con la medesima maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti delibera altresì sullo scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

Articolo 18

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o email - o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o email - o qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che lo Statuto non richieda una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente, se presente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Generale (se nominato) e i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

I verbali delle riunioni di Consiglio di Amministrazione saranno redatti e trascritti su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 19

- Comitato Esecutivo -

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione può essere nominato un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o più Consiglieri all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo e delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli vengono conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

- Segretario Generale -

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Fondatore, o suoi aventi causa, con le modalità sopra indicate, se ritenuto opportuno. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'adozione ed esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Possono essere attribuiti al Segretario Generale incarichi e deleghe particolari dal Presidente per la gestione delle risorse umane e finanziarie della Fondazione. La gestione e l'organizzazione ordinaria delle attività della Fondazione sono affidate al Segretario Generale.

Articolo 21

- Comitato Etico dei Garanti -

Il Comitato Etico dei Garanti, se istituito, è costituito da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici, che sono nominati dal Fondatore, o suoi aventi causa, con le modalità sopra indicate, e durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio; gli stessi sono rieleggibili.

Il Comitato Etico dei Garanti, che si riunisce almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, vigila sul rispetto dello Statuto ed il perseguimento degli scopi della Fondazione da parte degli organi amministrativi.

Articolo 22

- Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti-

L'Organo di Controllo, nominato dal Fondatore, o suoi aventi causa, è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede in nomina.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 c.c. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio; gli stessi sono rieleggibili e qualora uno di essi venga a mancare per qualsiasi causa, il Fondatore o i suoi aventi causa, con le modalità di cui sopra, provvederà alla sua sostituzione e il nuovo membro resterà in carica per la restante parte del mandato in corso.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o sia ritenuto opportuno, il Fondatore, o i suoi aventi causa, nominano un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, e può essere riconfermato.

Qualora tutti membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 23

- Scioglimento ed estinzione -

La Fondazione si scioglie in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente Statuto;

d) paralisi degli Organi Amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Fondatore o suoi aventi causa, delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore scelti come sopra meglio precisato. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti in materia.

Firmato:

Paolo MONFERINO

Claudio COMBA

Fabio TROLLI

Remo Maria MORONE